

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Si evidenzia che alle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti degli organi di governo degli enti locali dal Capo II del Titolo II del d.lgs. n. 267/2000 si aggiungono le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste per gli amministratori degli enti locali dal d.lgs. n. 39/2013, di seguito riportate.

TUTTE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI

(Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni indipendentemente dalla loro entità demografica)

AMMINISTRATORI

cause di inconferibilità:

- a coloro che, nei due anni precedenti, siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. art. 7/2 *

* Le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti dello stesso ente locale, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. art. 7/3

DIRETTORI GENERALI

cause di inconferibilità:

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)
- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto:
 - incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico; art.4/1
 - attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ente locale che conferisce l'incarico; art.4/1

cause di incompatibilità:

- gli incarichi amministrativi di vertice, comunque denominati, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico; art. 9/1
- gli incarichi amministrativi di vertice, comunque denominati, sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa é regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico; art. 9/2
- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; art. 11/1

DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI**cause di inconferibilità:**

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)

cause di incompatibilità:

- gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico; art. 9/1
- gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa é regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico; art. 9/2
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione che ha conferito l'incarico; art. 12/1
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; art. 12/2
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione; art. 12/4

DIRIGENTI ESTERNI**cause di inconferibilità:**

- gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto:
 - incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico; art.4/1
 - attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ente locale che conferisce l'incarico; art.4/1

SEGRETARI GENERALI**cause di inconferibilità:**

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)

cause di incompatibilità:

- gli incarichi dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico; art. 9/1

- gli incarichi amministrativi di vertice, comunque denominati, sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico; art. 9/2
- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; art. 11/1

COMUNI < 15.000 ABITANTI

(anche forme associative tra comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

SEGRETARIO GENERALE

cause di inconferibilità:

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)
- avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privato o finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico; art. 4
- avere svolto in proprio, nei due anni precedenti, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ente locale che conferisce l'incarico; art. 4

PROVINCE E COMUNI > 15.000 ABITANTI

(anche forme associative tra comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

AMMINISTRATORI

cause di inconferibilità:

- a coloro che, nell'anno precedente, siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale. art. 7/1
- a coloro che, nell'anno precedente, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; art. 7/2 *
- gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL; art. 8/5

* Le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti dello stesso ente locale, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. art. 7/3

cause di incompatibilità:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente

la medesima popolazione della medesima regione; art. 11/2/b)

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione sono incompatibili con la carica di componente:
 - della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico; art. 11/3/a)
 - con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; art. 11/3/b)
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; art.12/3/b)
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; art. 12/4/b)
- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; art. 13/2/b)
- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; art. 13/3

DIRETTORE GENERALE

cause di inconferibilità:

- componenti, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico; art. 7/2 *
- componenti, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico; art. 7/2 *

* Le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti dello stesso ente locale, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. art. 7/3

cause di incompatibilità:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione; art. 11/3
 - d)

DIRIGENTI

cause di inconferibilità:

- componenti, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico; art. 7/2

- componenti, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico; art. 7/2

SEGRETARIO GENERALE

cause di inconferibilità:

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)
- avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privato o finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico; art. 4
- avere svolto in proprio, nei due anni precedenti, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ente locale che conferisce l'incarico; art. 4
- componenti, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico; art. 7/2*

* Le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti dello stesso ente locale, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. art. 7/3

cause di incompatibilità:

- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione; art. 11/3

ENTI PUBBLICI

(enti di diritto pubblico, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico ovvero i cui amministratori siano da questa nominati, non territoriali ma con competenza locale)

AMMINISTRATORI

cause di inconferibilità:

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)
- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto:
 - incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico; art.4/1
 - attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ente locale che conferisce l'incarico; art.4/1
- componenti, nei due anni precedenti, della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico; art. 7/2 *
- componenti, nell'anno precedente, della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico; art. 7/2 *

* Le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti dello stesso ente locale, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. art. 7/3

cause di incompatibilità:

- gli incarichi di amministratore sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa é regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico; art. 9/2
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello locale sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; art. 11/1
- gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione; art. 11/3
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti pubblici di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - d) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - e) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - f) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione; art. 12/4

DIRIGENTI ESTERNI

cause di inconferibilità:

- gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto:
 - incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico; art.4/1
 - attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ente locale che conferisce l'incarico; art.4/1
- avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privato o finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico; art. 4
- avere svolto in proprio, nei due anni precedenti, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ente locale che conferisce l'incarico; art. 4

DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI

cause di inconferibilità:

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)
- avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in enti di diritto privato o finanziati dall'ente locale che conferisce l'incarico; art. 4
- avere svolto in proprio, nei due anni precedenti, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dall'ente locale che conferisce l'incarico; art. 4
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti pubblici sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico; art. 12/1
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti pubblici di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; art. 12/2

ENTI DI DIRITTO PRIVATO

(le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche locali;
gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina di vertici o dei componenti degli organi;)

AMMINISTRATORI**cause di inconferibilità:**

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)
- a coloro che siano stati, nell'anno precedente, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale; art. 7/1
- a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:
 - a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
 - b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
 - c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
 - d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. art. 7/2 *

* Le inconferibilità di cui all'art. 7 non si applicano ai dipendenti dello stesso ente locale, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. art. 7/3

cause di incompatibilità:

- gli incarichi di presidente ed amministratore delegato sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico; art. 9/2
- gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali sono incompatibili con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione; art. 11/3/c)
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni sono incompatibili con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione; art.12/3/c)
- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; art. 13/1
- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; art. 13/2/b)
- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di presidente ed amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; art. 13/2/c)
- gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio

di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; art. 13/3

DIRIGENTI INTERNI ED ESTERNI

cause di inconfiribilità:

- condanna, anche con sentenza non passata in giudicato o a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale; art. 3/1 (1)

cause di incompatibilità:

- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico; art. 12/1
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare; art. 12/2
- gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - g) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - h) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - i) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione; art. 12/4

(1) La durata dell'inconfiribilità è:

1. se la condanna è inflitta per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale:
 - a) **permanente** nei casi in cui:
 - sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
 - b) **pari alla durata dell'interdizione**, ove sia stata inflitta una interdizione temporanea;
2. se la condanna non ha comportato alcuna pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici ovvero alla stessa non è conseguita la cessazione del rapporto di lavoro:
 - c) **di cinque anni**, se la condanna è inflitta per uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383);
 - d) **pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni**, se la condanna è inflitta per uno degli altri reati - diversi da quelli di cui alla lettera c) - previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Fatte salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al **dirigente di ruolo**, la cui condanna non comporta alcuna pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici ovvero alla stessa non è conseguita la cessazione del rapporto di lavoro (vedasi punto 2. su riportato), per la durata del periodo di inconfiribilità:

- a) sono **conferibili** incarichi non comportanti esercizio di competenze di amministrazione e gestione;
- b) **è vietato conferire** incarichi:
 - relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.

Qualora l'amministrazione non sia in grado di conferire alcun incarico non comportante l'esercizio delle competenze di amministrazione e di gestione, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconfiribilità dell'incarico.

La situazione di inconfiribilità **cessa di diritto** ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

Al **oggetto esterno**, cui sia stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 3, condannato per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, sono sospesi, per la stessa durata dell'inconfiribilità prevista dai commi 2 e 3, l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di

diritto privato in controllo pubblico.

Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico.